DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2019, n. 59

L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dalla Dott.ssa Rachelina Beccia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che «il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare: 1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza».

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».

Visto l'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all'articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo I, del citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.

Visto l'art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all'estero con le finalità e secondo le norme di cui all'articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Visti gli artt. 3 e 4 dell'Allegato A - Tariffa (Parte I) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell'imposta di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente, tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all'ottenimento dell'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale, in favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Vista la nota del Ministero della salute prot. DGPROF n. 25478-P dell'11 maggio 2018, nella quale, in risposta alla richiesta di parere avanzata dal Servizio Rapporti istituzionali e Capitale Umano SSR con la nota prot. AOO_183 n. 3338 del 7 marzo 2018, evidenziato che la dirigenza del ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 15 *terdecies* del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., si articola su due fasce - responsabile (responsabile di struttura semplice) e direttore (responsabile di struttura complessa)-, si precisa che «il servizio sanitario prestato in Grecia dalla dott.ssa Beccia, sempreché sussistano i requisiti previsti dalla legge 10 luglio 1960, n. 735, può essere equiparato a quello di responsabile o direttore, a tempo pieno o parziale, nella disciplina di medicina generale in organizzazione dei servizi di base».

Considerata l'istanza del 24 gennaio 2018 per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero in qualità di medico formulata dalla Dott.ssa Rachelina Beccia, nata a______l'1 giugno 1967, acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, prot. AOO183 n. 2366 del 20 febbraio 2018.

Considerato che dall'8 marzo 2004 al 16 febbraio 2014 la Dott.ssa Rachelina Beccia è stata impiegata, dapprima con l'incarico di Dirigente Medico B di Medicina Generale (fino al 25 settembre 2011) e successivamente (dal 26 settembre 2011) come Dirigente Medico A, nel settore dei medici del E.S.Y. (Sistema Sanitario Nazionale,) con rapporto di lavoro dedicato a tempo pieno ed esclusivo di diritto pubblico, presso l'Ambulatorio Regionale di Assiros del Centro Sanitario di Langada di competenza dell'O.G.S. (Ospedale Generale di Salonicco) "G. Papanikolau"; che dal 17 febbraio 2014 l'istante è stata trasferita alla 3° Regione Sanitaria di Macedonia (Y. IIE.); e che, in definitiva, dall'8 marzo 2004 ad oggi risulta titolare di un rapporto continuo di lavoro pubblico, giusta certificazione rilasciata, con nota prot. n. $\Delta 3\alpha/18898$ del 26 settembre 2017, dal vice Direttore del Dipartimento Gestione Risorse Umane del Ministero della Sanità, 3° Direzione Regionale Sanitaria di Macedonia - Indirizzo di Sviluppo delle Risorse Umane- Unità di Servizio sanitario e solidarietà sociale, vistata per conferma, in data 24 novembre 2017, dal Consolato Onorario d'Italia a Salonicco.

Rilevato che, in base all'attestazione rilasciata dal vice Direttore del Dipartimento Gestione Risorse Umane del Ministero della Sanità, 3ª Direzione Regionale Sanitaria di Macedonia - Indirizzo di Sviluppo delle Risorse Umane - Unità di Servizio sanitario e solidarietà sociale, vistata per conferma, in data 23 ottobre 2018, dal Consolato Onorario d'Italia a Salonicco, l'Ambulatorio Regionale di Assiros del Centro Sanitario di Langada è «un ente pubblico territoriale della 3ª Regione Sanitaria di Macedonia» e la Direzione della 3ª Regione Sanitaria di Macedonia è «un Ente Pubblico (NIIDD) secondo la disposizione della legge n. 3329/05 ... mentre gli enti pubblici territoriali (Centri Sanitari) in essa trasferiti, come previsto dalla legge n. 4238/14, fanno parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale (ESY)» .

Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l'equiparazione del servizio sanitario prestato all'estero dalla Dott.ssa Rachelina Becci a, dall'8 marzo 2004 al 25 settembre 2011, al servizio di ruolo prestato in qualità di responsabile nella disciplina di Medicina generale in organizzazione dei servizi di base nelle Aziende sanitarie del territorio italiano; dal 26 settembre 2011 ad oggi, al servizio di ruolo prestato in qualità di direttore nella disciplina di Medicina generale in organizzazione dei servizi di base nelle Aziende sanitarie del territorio italiano.

DECRETA

Art. 1 - E' riconosciuta l'equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero dalla Dott.ssa Rachelina Beccia,

dall'8 marzo 2004 al 25 settembre 2011, presso l'Ambulatorio Regionale di Assiros del Centro Sanitario di Langada di competenza dell'O.G.S. (Ospedale Generale di Salonicco) "G. Papanikolau", all'incarico di «Responsabile, a tempo pieno o parziale, nella disciplina di medicina generale in organizzazione dei servizi di base» nelle Aziende sanitarie del territorio italiano, e dal 26 settembre 2011 ad oggi - dapprima presso l'Ambulatorio Regionale di Assiros del Centro Sanitario di Langada di competenza dell'O.G.S. (Ospedale Generale di Salonicco) "G. Papanikolau" e dal 17 febbraio 2014 presso la 3ª Regione Sanitaria di Macedonia (Y. IIE.) - all'incarico di «Direttore, a tempo pieno o parziale, nella disciplina di medicina generale in organizzazione dei servizi di base» nelle Aziende sanitarie del territorio italiano, così come precisato dal Ministero della Salute nella nota prot. DGPROF n. 25478-P dell'11 maggio 2018.

Art. 2 - I servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell'art. 13 del D.P.R. 10/12/97 n° 484.

Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Bari, addì 04 FEB. 2019

EMILIANO